



COMUNE DI RACCUJA
Provincia di MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

"I.M.U."

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/10/2012)

INDICE

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Esclusioni	articolo 3
- Esenzioni	articolo 4
- Determinazione delle aliquote e dell'Imposta	articolo 5
- Base imponibile	articolo 6
Soggetti attivi	articolo 7
Soggetti passivi	articolo 8
Definizione di fabbricato	articolo 9
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico	articolo 11
Area fabbricabile	articolo 12
Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 13
Decorrenza	articolo 14
Definizione di terreno agricolo	articolo 15
Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 16
Versamenti	articolo 17
Dichiarazioni	articolo 18
Accertamento e liquidazione dell'imposta	articolo 19
Riscossione coattiva	articolo 20
Rimborsi	articolo 21
Sanzioni ed interessi	articolo 22
Contenzioso	articolo 23
Dichiarazione sostitutiva	articolo 24
Funzionario responsabile	articolo 25
Rinvio dinamico	articolo 26
Entrata in vigore	articolo 27

ARTICOLO 1

-OGGETTO-

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Raccuja dell'imposta municipale propria -I.M.U.- in base agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ne dispone l'anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 confermata dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

-PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA-

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ARTICOLO 3

-ESCLUSIONI-

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2-9-10 e 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

ARTICOLO 4

-ESENZIONI-

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall' art. 9 –comma 8- del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e, precisamente, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 –comma 1- lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come di seguito riportate :
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati e le loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 –comma 1- lettera e) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16- lettera a)- della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, con la Legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 -comma 3- della Legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 -comma 3 bis- del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557 convertito, con modificazioni, con la Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e di cui all'art. 4 -comma 1 ter- della Legge 26 Aprile 2012, n. 44 essendo il Comune di Racuja classificato "totalmente montano".

ARTICOLO 5

-DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA-

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o, in mancanza, da altra idonea documentazione che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L'autocertificazione o la documentazione sostitutiva deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 6

-BASE IMPONIBILE-

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% (art. 3 - comma 48- Legge 23-12-1996, n.662), i moltiplicatori previsti dall'art. 13 - comma 4- del Decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto ed individuati dall'art. 5- comma 3- del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

-SOGGETTI ATTIVI-

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Raccuja, in cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base di cui al comma 6- primo periodo- dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n.214, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (*comma 7 dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214*) e dei fabbricati rurali ad uso strumentale (*comma 8 dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 4 -comma 1 ter- della Legge 26 aprile 2012, n. 44*).
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Raccuja viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8

-SOGGETTI PASSIVI-

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2- del presente regolamento e i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9

-DEFINIZIONE DI FABBRICATO-

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono, inoltre, considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione

con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune stesso la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 20 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 10

-UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE-

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, si applicano l'aliquota e le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13- comma 10- del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200 le unità immobiliari di cui all'articolo 8 -comma 4- del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e, precisamente, quelle *appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione* (articolo 6 -comma 3bis- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).
7. L'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche ai soggetti la cui *unità immobiliare è posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate* (articolo 3- comma 56- Legge 23 dicembre 1996, n. 662).
8. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base è maggiorata di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di euro 400.
9. La base imponibile per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze è ridotta del 50 per cento nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un disabile o sia abitata da persona sola ultrasettantenne.
10. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

ARTICOLO 11

-RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-

-FABBRICATI OGGETTO DI ORDINANZA DI SGOMBERO O NON UTILIZZO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI-

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del Proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31 -comma 1- lettere e) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino o di sgombero e non utilizzo a seguito di calamità naturali.

3. La riduzione dell'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni.

L'Ufficio Tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta.

ARTICOLO 12

-AREA FABBRICABILE-

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile.

Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione.

In alternativa gli immobili stessi, su conforme dichiarazione del proprietario, debbono essere espressamente privati di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

ARTICOLO 13

-DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI-

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5- comma 5- del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione.

I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione Consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.

2. La deliberazione di cui al comma precedente può essere modificata annualmente.
In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a contro dedurre entro 30 giorni.

Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

- b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta. Nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

ARTICOLO 14

-DECORRENZA-

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal P.R.G. Comunale, L'imposta Municipale Propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15

-DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO-

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Si intendono, comunque, connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli, così come definiti nel precedente comma 1- e come riportato all'art. 4 -comma 3- lettera h)- del presente regolamento, sono esenti dall'imposta, essendo il Comune di Racuja classificato "totalmente montano".

ARTICOLO 16

-AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI-

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2 -comma 1- lettera b- secondo periodo- del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite da enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni e deve contenere i seguenti elementi :
 - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

ARTICOLO 17

-VERSAMENTI-

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata.
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. **Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per l'anno 2012, ancora, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre. La terza rata è versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Per l'anno 2012, infine, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, **i contribuenti possono optare** per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'articolo 172 -comma 1- lettera e)- del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 1 -comma 169- della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni.

4. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3-, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per le annualità successive al 2012, annualità di istituzione dell'imposta in via sperimentale, sarà nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
8. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
11. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 18

-DICHIARAZIONI-

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto, ai sensi dell'articolo 9 -comma 6- del Decreto Legislativo 14-marzo-2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 37 -comma 55- del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la Legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'art. 1 -comma 104- della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

ARTICOLO 19

-ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA-

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento Comunale, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 05 del 22 gennaio 1999, esecutiva, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

ARTICOLO 20

-RISCOSSIONE COATTIVA-

1. Ai sensi dell'art. 1 -comma 163- della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il diritto del Comune a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 28 gennaio 1988, n. 43 (ruolo);
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1- lettera a)-, ai sensi dell' art. 1 -comma 163- della Legge 27 dicembre 2006, n.296, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 3. Ai fini di cui al comma 1- lettera b)-, il Sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
 4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 2), si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 21

-RIMBORSI-

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1)- possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17- comma 11.

ARTICOLO 22

-SANZIONI ED INTERESSI-

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) -Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
 - b) -articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;
 - c) -articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.-

ARTICOLO 23

-CONTENZIOSO-

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9- commi 6 e 7- del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ARTICOLO 24

-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA-

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25

-FUNZIONARIO RESPONSABILE-

1. Il Funzionario responsabile, cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Municipale Propria, viene identificato nel responsabile dell'I.C.I..

ARTICOLO 26

-RINVIO DINAMICO-

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'art. 13 del Decreto Legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 27
-ENTRATA IN VIGORE-

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**.
2. A decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie del Comune devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze- entro il termine di cui all'articolo 52- comma 2- del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1- comma 3- del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il **30 aprile** dell'anno a cui la delibera si riferisce.
A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del **23 aprile**.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del **30 aprile**, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.